

Documento elaborato su iniziativa della FERA – Federazione Europea degli Autori dell'Audiovisivo – approvato dall'Assemblea in seduta plenaria e fatto proprio dall'UNESCO a conclusione dei "Rencontres de Versailles"

### **Proclamazione di Versailles**

Considerando i dibattiti che si sono svolti dal 15 al 17 giugno 2000 al Castello di Versailles sul tema: la mondializzazione dell'economia creerà i valori di una civiltà?,

considerando la domanda molto forte che è stata espressa per mantenere e rinforzare le ricchezze della diversità tanto nel campo della natura che in quello della cultura fino a quello delle istituzioni politiche della democrazia,

considerando che la globalizzazione non può trovare una sua legittimità che nell'esercizio di una solidarietà planetaria,

considerando che il diritto di ciascun cittadino alla propria cultura e alla diversità culturale è un elemento dello sviluppo, compreso quello economico e sociale, di tutte le nazioni, di tutte le comunità e della loro coesistenza pacifica,

considerando che ogni cultura è unica, iscritta nelle sue radici e nel suo futuro, che la sua perennità deve essere garantita,

considerando che per assicurare il rispetto della diversità culturale in tutti i paesi e per tutte le popolazioni si impone uno sforzo di solidarietà mondiale,

considerando che le opere dell'ingegno, quelle di oggi come quelle del passato, rispondono ai bisogni di identità culturale, di spiritualità e di etica che si rinforzano in tutto il mondo nelle forme più diverse,

considerando che conviene, nel rispetto della proprietà intellettuale, assicurare ad esse le condizioni della creazione, della produzione, della diffusione, della circolazione e della conservazione necessari a garantire il loro ruolo culturale,

l'assemblea adotta la seguente

### **Carta delle identità culturali e dei diritti alla diversità culturale**

1. L'identità culturale è il riferimento comune dei membri di una comunità o di una nazione e il fondamento essenziale delle loro scelte democratiche.
2. Ciascuna cultura è unica e insostituibile. Non può essere soppressa o sacrificata a vantaggio di un'altra cultura.
3. Il diritto all'identità culturale degli individui e dei popoli è un *Diritto dell'uomo*. Esso è inalienabile e imprescrittibile. Gli Stati e i governi sono i garanti di questo diritto.
4. L'espressione delle diversità culturali è un elemento di sviluppo di tutte le comunità e della loro solidarietà.
5. Il diritto alla diversità culturale è basato particolarmente sul diritto alla libertà d'espressione. Esso può essere rivendicato da ciascun cittadino.
6. Gli Stati e i governi sono garanti, sul piano nazionale e internazionale, del rispetto della diversità culturale, garanzia della coesistenza di tutte le culture.
7. Le opere dell'ingegno sono il riflesso dell'identità culturale e il motore del suo sviluppo. Quando esse diventano l'oggetto di un commercio, vanno sottomesse a uno statuto particolare.
8. Le opere dell'ingegno non sono in concorrenza le une con le altre, come semplici merci o servizi. Di conseguenza, gli Stati e i governi adottano e applicano a tali opere specifiche regole giustificate dalla loro specifica natura.
9. Gli Stati e i governi adottano tutte le misure necessarie a garantire la perennità dell'identità culturale e della diversità culturale nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Versailles, 18 giugno 2000